

STATUTO

ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'associazione denominata "LA CORTE OSPITALE".

La sede legale è in Rubiera, Via Emilia Est 5.

L'associazione svolge principalmente la propria attività a Rubiera, Campogalliano, Provincia di Reggio, Provincia di Modena, Reggio Emilia città, Modena città; potrà inoltre svolgere la propria attività in qualunque altra città o teatro, in Regione, in Italia e all'estero, ovunque si ritenga di poter concorrere a realizzare le finalità di cui all'art.2.

L'associazione ha l'obbligo di evidenziare nelle proprie manifestazioni gli Associati aderenti.

ART.2 FINALITA' E SCOPO

Le finalità dell'associazione, che non ha scopi di lucro, sono:

* valorizzare il patrimonio artistico e culturale del teatro in ogni sua forma ed espressione attraverso la documentazione, ricerca, promozione, produzione e coproduzione di iniziative multimediali e opere teatrali, mostre, convegni, dibattiti, manifestazioni, attività editoriali, nonché valorizzare le nuove forme espressive, drammaturgiche, spettacolari della creazione contemporanea e dell'attività di sperimentazione, anche in collaborazione con centri e teatri sia italiani che stranieri,

* svolgere attività di laboratorio, realizzare produzioni di prosa di elevata qualità artistica e di rilevanza sovraregionale, curarne una articolata distribuzione, svolgere una attività di ospitalità coerente con il proprio progetto culturale che realizzi un intervento creativo su testi teatrali, realizzare attività di formazione e promozione del pubblico, attuare

collaborazioni con altri soggetti e salvaguardare l'autonomia creativa, la continuità e identità del nucleo artistico e la stabilità dell'impresa anche svolgendo attività di formazione e aggiornamento del proprio nucleo artistico e tecnico.

- * sviluppare collaborazioni con altri soggetti sia per quanto riguarda la produzione (coproduzioni, interdisciplinarietà) sia per quanto riguarda le attività collaterali (promozione, formazione del pubblico e formazione professionale)

- * incentivare la mobilità del pubblico in particolare facilitando e diversificando le forme di accesso agli spettacoli (biglietteria elettronica, carte di credito, internet, abbonamenti trasversali)

- * gestire spazi teatrali e non, adeguati e in regola con le norme di sicurezza, anche in convenzione con altri Enti e istituzioni pubbliche e private, a sostegno dei programmi produttivi e distributivi dell'Associazione medesima

- * promuovere presso il mondo della scuola iniziative e progetti atti a sviluppare la conoscenza e l'interesse dei giovani nei confronti del teatro attraverso seminari, laboratori, incontri con artisti, spettacoli, ecc.

- * promuovere eventi d'arte e di comunicazione interdisciplinare definibili come video, installazioni, teatro danza, teatro musicale, ecc.

- * realizzare un festival e/o rassegne annuali che si caratterizzino per l'impostazione interdisciplinare, per la particolare attenzione alla didattica e alla formazione teatrale, per la ricerca dedicata al confronto di culture, di linguaggi e di tecniche che interagiscono con il teatro, i cui risultati possano essere rappresentati in momenti spettacolari

* sviluppare una gestione che consenta, in termini percentuali, l'aumento dei ricavi da attività propria (ricavi tipici, collaterali, sponsorizzazione, ecc.) da reinvestire secondo le finalità sopra espresse.

ART. 3 ASSOCIATI

Possono far parte come Associati Enti pubblici, persone fisiche e giuridiche private, associazioni e consorzi costituiti tra più soggetti di diritto pubblico o di diritto privato, purchè:

- condividano le finalità di cui all'art.2;
- si impegnino a sostenere le predette finalità ed a versare la quota associativa annuale così come determinata dal successivo art.11,
- siano ritenuti idonei e meritevoli dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto meglio infra precisato.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, verificati i requisiti di cui al precedente comma.

ART. 4 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale originariamente ammontava a Lire 10.000.000 ed era stato conferito da:

Comune di Campogalliano	£. 1.250.000
ERT - Emilia Romagna Teatro	£. 1.250.000
Comune di Rubiera	£. 1.250.000
Provincia di Modena	£. 1.250.000
Provincia di Reggio Emilia	£. 1.250.000
Associazione I Teatri di Reggio Emilia	£. 1.250.000
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	£. 1.250.000
Impronta Ceramiche SpA	£. 1.250.000

La diversa entità del patrimonio sociale versato da ciascun socio non comporta una diversa valutazione, ai fini del diritto di voto, dei soci medesimi che avranno dunque tutti pari diritto di voto.

ART. 5 ORGANI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Il Vice Presidente;
- Il Direttore;
- Il Revisore Unico.

ART. 6 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dal legale rappresentante o, suo delegato, di ciascun Associato persona giuridica e dagli Associati persone fisiche:

L'Assemblea ha le seguenti attribuzioni:

- * nomina il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Revisore Unico;
- * delibera in merito ad ogni modifica statutaria;
- * stabilisce le quote per le spese delle attività annuali;
- * approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale
- * approva gli indirizzi programmatici culturali pluriennali.

L'Assemblea elegge il proprio Presidente tra gli Associati

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun

associato contenente l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma o per telefono almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto di voto secondo quanto disposto agli artt. 3 e 4 e le determinazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. L'assemblea delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati aventi diritto nei seguenti due casi:

* per approvare ogni modifica dello statuto,

* per escludere gli Associati.

In tutti gli altri casi l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

ART. 7 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, il quale svolge il suo operato gratuitamente per spirito di ideale condivisione della missione dell'Associazione, è composto da un minimo di due ad un massimo di nove membri - secondo il numero esatto che verrà determinato dall'Assemblea degli Associati in occasione della nomina - scelti tra esperti nel campo del teatro o dell'amministrazione, anche non associati, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

1 Propone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;

2 Propone gli indirizzi programmatici culturali pluriennali da sottoporre all'Assemblea;

3 Nomina il Direttore, stabilendo la durata dell'incarico, l'emolumento, le condizioni contrattuali;

4 Approva su proposta del Direttore il programma culturale annuale, nonché il programma artistico della stagione teatrale;

5 Delibera le assunzioni e il trattamento giuridico e economico del personale;

6 Delibera l'assunzione degli impegni di spesa e la gestione del patrimonio;

7 Delibera il regolamento di funzionamento dell'Ente;

8 Delibera il conferimento di deleghe o procure ai singoli consiglieri;

9 Opera assieme al Direttore per la realizzazione dei programmi culturali artistici e nel rispetto delle finalità di cui all'art.2.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica cinque anni e, comunque, fino alla nomina dell'intero nuovo Consiglio che lo sostituirà.

Nel caso in cui, nel corso di un esercizio, vengano a meno non più di due consiglieri, il consiglio stesso eleggerà due membri in sostituzione, i quali rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea degli Associati, che provvederà a sostituire i consiglieri venuti meno.

Nel caso in cui i consiglieri venuti meno fossero più di due ovvero venissero a mancare il Presidente ed il Vice Presidente, i consiglieri rimasti (ed in loro mancanza il Revisore Unico) dovranno convocare senza indugio l'assemblea affinché si provveda alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

I Consiglieri sono rieleggibili.

I Consiglieri (compreso il Presidente ed il Vice Presidente) possono essere

revocati dall'Assemblea solo per giusta causa e dopo essere stati sentiti.

Il Consiglio si riunisce su invito del Presidente tutte le volte che questi lo ritenga necessario o quando lo richiedano in forma scritta e motivata almeno tre consiglieri.

Il Consiglio deve essere convocato per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma o per telefono almeno ventiquattro ore prima della seduta. La convocazione deve riportare anche l'ordine del giorno. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica tra cui il Presidente od il Vice Presidente.

Tutte le determinazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne nel caso in cui in Consiglio sia composto di soli due membri.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte sui verbali redatti a cura del segretario nominato dal Consiglio medesimo. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 8 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Presidente è attribuita la rappresentanza per il compimento degli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione dell'Ente, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, propone al Consiglio le direttive di funzionamento dell'Ente, ne promuove l'attuazione, dà esecuzione alle delibere del Consiglio, ha tutti i poteri e i doveri attribuitigli dal presente statuto e dalla legge.

Il Presidente ha il potere di assumere impegni e di contrarre obbligazioni nei

limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può nominare procuratori anche al di fuori del Consiglio. Dovrà comunque darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Consiglio può delegare al Vice Presidente od ad un altro Consigliere determinate sue attribuzioni delegabili per legge, nel qual caso il Consigliere assume la qualità di Consigliere Delegato. In tal caso al Consigliere Delegato è attribuita altresì la rappresentanza per il compimento degli atti rientranti nelle attribuzioni delegate.

Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dall'Assemblea degli Associati tra esperti nel campo del teatro o dell'amministrazione. Essi sono, ad ogni effetto, membri del Consiglio di Amministrazione, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Presidente può, nei casi di necessità e urgenza, adottare motivate decisioni di competenza del Consiglio, sottoponendole alla sua ratifica nella prima riunione successiva.

ART. 9 DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone estranee al Consiglio stesso ed all'Assemblea - altamente qualificate per l'esperienza nell'ambito delle attività culturali teatrali.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le condizioni del contratto con il Direttore per la durata non eccedente il mandato assembleare del Consiglio stesso. Il contratto è rinnovabile.

Il Direttore:

1 ha il compito di redigere e proporre i programmi di attività culturale, dettagliando il piano promozionale e produttivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

2 esercita la direzione artistica dell'Ente;

3 partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione

4 predispone il programma culturale pluriennale e annuale nonché il programma artistico e finanziario della stagione teatrale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

5 sovrintende alla gestione del programma nell'ambito delle intese con gli enti interessati;

6 conclude gli accordi con il personale artistico, perfeziona gli incarichi e le consulenze.

Il Direttore si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, della stabile struttura organizzativa dell'Ente delegando attività e funzioni in accordo con il Consiglio di Amministrazione.

Al Direttore è data facoltà di designare un co-direttore previo assenso del Consiglio di Amministrazione che ne provvederà alla nomina.

ART.10 REVISORE UNICO

Il Revisore Unico è l'organo di controllo della gestione dell'Ente.

E' eletto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Revisore Unico non può essere revocato dall'Assemblea degli Associati se non per giusta causa e dopo aver sentito il medesimo.

La retribuzione del Revisore Unico è determinata dall'Assemblea degli Associati al momento della nomina.

In ordine ai doveri e alle responsabilità del Revisore Unico si applicano gli artt. 2403, 2404, 2407 del C.C.

Il Revisore Unico può assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

ART.11 MEZZI DI GESTIONE

Ai fabbisogni finanziari per il funzionamento dell'Associazione si provvede con:

- * i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali e qualsiasi altro reddito derivante dal patrimonio dell'Ente;
- * gli interventi finanziari statali, regionali e degli enti locali,
- * gli introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, sovvenzioni internazionali, coproduzioni, elargizioni, ecc.
- * qualsiasi altra erogazione e provento.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare quote differenziate per gli Associati.

Gli Associati dovranno provvedere al pagamento della quota annua delle spese di gestione entro il termine stabilito dall'organo amministrativo.

ARTICOLO 12 ESERCIZIO - BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il primo gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio.

Il conto consuntivo deve essere approvato dall'assemblea entro sei mesi dal termine dell'esercizio.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono trasmessi agli Associati

entro il 30 giugno, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore Unico.

ART. 13 RECESSO

Il recesso è consentito previo preavviso da comunicare almeno tre mesi prima del 31/12 di ogni anno. Esso avrà effetto alla scadenza dell'anno solare successivo, ove comunicato nel rispetto del suddetto termine di preavviso.

ART.14 ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI MOROSI

Gli Associati dovranno provvedere al pagamento delle quote annue delle spese di gestione, così come stabilito all'art.11.

Nell'ipotesi di ritardo, nonostante apposita diffida scritta ad adempiere, permanendo la situazione di morosità, anche dopo ulteriore diffida ad adempiere, potrà dall'Assemblea essere disposta a maggioranza degli Associati non morosi l'esclusione dall'Associazione dell'Associato inadempiente, con risoluzione dei relativi rapporti e possibilità di attivare ogni azione per il recupero di quanto dovuto dall'inadempiente.

ART.15 PERSONALE DIPENDENTE

Il rapporto di lavoro con il personale dipendente è di diritto privato.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà, nel regolamento di esecuzione, su proposta e dopo aver sentito il Direttore, all'inquadramento del personale dipendente ed alla individuazione delle relative competenze, nel rispetto della normativa prevista dal Codice Civile, dalla legislazione speciale e dai contratti collettivi.

L'Associazione potrà avvalersi, all'occorrenza, del personale dipendente

degli Enti Associati.

ART. 16 DURATA

La presente Associazione scade il 31 dicembre 2035. Decorso questo periodo con deliberazione dei competenti organi degli Associati aderenti, l'Associazione può essere rinnovata per anni venti, ovvero per un periodo diverso, deciso nella sua durata dagli Associati aderenti.

In caso di scioglimento le eventuali residue attività patrimoniali saranno devolute ad enti perseguenti fini analoghi.

ART. 17 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti.

ART. 18 RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del Codice Civile in materia di associazioni.